

L.R. 9 aprile 1997, n. 35⁽¹⁾.

Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici.⁽²⁾

Indice

Art. 1 Finalità.

Art. 2 Giardini ed orti botanici di interesse regionale.

Art. 3 Commissione botanica regionale.

Art. 4 Raccolta di specie protette ai sensi delle LL.RR. n. 45 del 1979 e n. 66 del 1980.

Art. 5 Contributi regionali.

Art. 6 Norma finanziaria.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Abruzzo individua nei giardini, orti botanici, arboreti e giardini d'altitudine strutture di particolare interesse ed utilità per la conservazione della biodiversità del patrimonio floristico abruzzese autoctono, per la conservazione di specie e cultivar di piante coltivate tradizionalmente in Abruzzo ed in via di estinzione, nonché per l'allevamento ed il ripristino di specie vegetali negli antichi orti botanici esistenti in Abruzzo.
2. Riconosce inoltre le funzioni di educazione ambientale, di attrazione turistica e di ricerca e sperimentazione botanica.

Art. 2

Giardini ed orti botanici di interesse regionale.

1. Rientrano nella categoria di giardino ed orto botanico quelle istituzioni che assicurino almeno parzialmente i criteri indicati dalla UICN Botanic Gardens Conservation International (1995).
2. La Regione individua, con delibera di Giunta regionale, i giardini e orti botanici di interesse regionale sulla base della proposta della Commissione di cui all'articolo seguente. ⁽³⁾
3. I giardini e orti botanici di interesse regionale sono gestiti esclusivamente da enti pubblici, università, enti di ricerca, associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della L. n. 349 del 1986 ⁽⁴⁾, e da privati solo se convenzionati con gli enti ed associazioni abilitati alla gestione.
4. I giardini e orti botanici di interesse regionale rivestono un interesse prevalente di carattere didattico, devono essere localizzati prioritariamente all'interno dei parchi e riserve naturali e

(<>)(1) Pubblicata nel BURA 20 maggio 1997, n. 9.

(<>)(2) Vedi, al riguardo: Delib.G.R. 27 dicembre 2006, n. 1546 (L.R. 9 aprile 1997, n. 35 concernente "Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici" – Linee e programmi di intervento, criteri e priorità: - annualità 2005 (campagna 2006); - annualità 2006 (campagna 2007).), pubblicata nel BURA 7 febbraio 2007, n. 7; Delib.G.R. 29 ottobre 2007, n. 1037 (Linee e programmi di intervento, criteri e priorità – Annualità 2007 – Campagna 2008), pubblicata nel BURA 14 dicembre 2007, n. 69; Delib.G.R. 4 dicembre 2008, n. 1187 (Individuazione dei criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini botanici di interesse regionale e delle linee e dei programmi dell'intervento regionale e criteri e priorità per l'assegnazione dei contributi per le annualità di bilancio 2009), pubblicata nel BURA 23 gennaio 2009, n. 6; Delib.G.R. 27 luglio 2009, n. 385 (Aggiornamento DGR 1187/2008 - Criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini botanici di interesse regionale, e Linee e programmi di intervento, criteri e priorità - annualità 2009), pubblicata nel BURA 11 settembre 2009, n. 48.

(<>)(3) Vedi, al riguardo: Delib.G.R. 27 dicembre 2006, n. 1545 (L.R. 9 aprile 1997, n. 35 concernente "Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici" – Riconoscimento dei giardini ed orti botanici di interesse regionale "Mediterraneo" e "Giardino dei Semplici". Presa d'atto.), pubblicata nel BURA 7 febbraio 2007, n. 7; Delib.G.R. 5 ottobre 2009, n. 558 (Riconoscimento del Comune di SAN SALVO - CH - quale Ente Gestore del giardino e orto botanico "MEDITERRANEO"), pubblicata nel BURA 6 novembre 2009, n. 57.

(<>)(4) L. 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", pubblicata nella G.U. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

- all'interno, o nelle immediate vicinanze, dei principali centri urbani.
5. Gli orti botanici di interesse regionale, pur rivestendo funzioni didattiche, possiedono un interesse prevalente di conservazione, ricerca e riproduzione delle specie vegetali.
 6. I giardini e orti botanici di interesse regionale provvedono alla coltivazione di specie spontanee della flora d'Abruzzo e di piante coltivate tradizionalmente appartenenti a specie o cultivar in via di scomparsa.

Art. 3

Commissione botanica regionale.

1. La Commissione botanica regionale, istituita con delibera di Giunta regionale ed operante presso il Settore Agricoltura della Regione Abruzzo, resta in carica per tre anni ed è così composta:
 - il componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste o un dirigente incaricato che la presiede;
 - un funzionario agronomo del Settore Agricoltura che svolge funzioni di segretario;
 - un botanico designato dal Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;
 - un botanico designato dalla Società Botanica Italiana;
 - un ecologo della Regione Abruzzo con particolare esperienza nel campo;
 - un funzionario dell'Ufficio parchi e riserve della Regione Abruzzo;
 - l'ispettore regionale delle foreste o un suo delegato;
 - un rappresentante designato dagli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali d'Abruzzo.
2. La Commissione botanica regionale ha i seguenti compiti:
 - predispone i criteri per la realizzazione ed il riconoscimento dei giardini e orti botanici di interesse regionale di cui al precedente articolo;
 - individua annualmente le linee ed i programmi dell'intervento regionale per i giardini ed orti botanici di interesse regionale proponendo al competente Settore i criteri e le priorità per i contributi da attribuire ad ogni giardino e orto botanico;
 - esprime giudizi di merito in relazione alla gestione ed ai bilanci preventivi e consuntivi dei giardini e orti botanici di interesse regionale;
 - indica i criteri per la raccolta e la coltivazione di piante o parti delle stesse e delle specie o sottospecie tutelate ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ai componenti della Commissione botanica regionale compete un'indennità di presenza determinata nei limiti e secondo le modalità della L.R. 28 aprile 1995, n. 72, oltre il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.
4. Il rinnovo della Commissione botanica regionale avviene con le stesse modalità dell'istituzione.

Art. 4

Raccolta di specie protette ai sensi delle LL.RR. n. 45 del 1979 e n. 66 del 1980.

1. Per la raccolta di specie protette ai sensi della L.R. n. 45 del 1979 e della L.R. n. 66 del 1980 valgono le norme autorizzative vigenti ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45 del 1979.
2. Le richieste di autorizzazione alla raccolta delle specie di cui al precedente comma per la coltivazione nei giardini e orti botanici dovranno ottenere preventivamente il parere positivo della Commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 5

Contributi regionali.⁽⁵⁾

1. La Giunta regionale concede annualmente contributi ai giardini e orti botanici di interesse regionale individuati ai sensi dell'art. 2 della presente legge per i seguenti interventi:
 - spese di impianto e gestione;

(<>)(5) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 29 novembre 2006, n. 1405 (Linee guida regolanti le procedure per la erogazione dei contributi di cui all'art. 5 della L.R. 9 aprile 1997, n. 35 concernente la tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici), pubblicata nel BURA 7 febbraio 2007, n. 7.

- consulenze e direzione scientifica affidate a laureati in Scienze agrarie, forestali, naturali o biologiche o diplomati periti agrari;
 - acquisto strutture, attrezzature e macchinari con esclusione degli automezzi;
 - pubblicazioni didattiche e ricerche finalizzate alla gestione e conoscenza dei giardini e orti botanici di interesse regionale.
2. Per accedere ai contributi regionali i gestori dei giardini e orti botanici di interesse regionale dovranno predisporre ed inviare al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo, entro il 30 ottobre di ciascun anno, un dettagliato consuntivo annuale delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente ed un piano di spesa preventivo per l'anno successivo sulla base dei criteri indicati ai sensi del precedente art. 3.
 3. In sede di prima applicazione, le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'insediamento della Commissione di cui all'art. 3 ed i finanziamenti saranno riservati esclusivamente a giardini e orti botanici gestiti da parchi naturali, riserve regionali e università da almeno un anno.
 4. Il contributo richiesto potrà coprire fino al 75% della somma necessaria per la gestione dei giardini e orti botanici di interesse regionale.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1997 in lire 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della [L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81](#), con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000, quota parte della partita n. 11 - elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 10, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il capitolo 102497 con la denominazione: «Contributi e spese per i giardini ed orti botanici di interesse regionale» con lo stanziamento di sola competenza di lire 200.000.000».
3. Per gli esercizi successivi al 1997 i necessari stanziamenti saranno iscritti sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 10 della [L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81](#).